

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione del decreto legislativo 13 dicembre 1927
circa l'istituzione di una Cassa di assicurazione sulla responsabilità civile
e gli infortuni scolastici

(del 14 luglio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo di sottoporre al vostro esame il problema dell'aumento dei premi annuali per gli allievi e le allieve da Fr. 0,60 a Fr. 1,— a testa, la variazione di alcuni articoli concernenti l'obbligatorietà dell'appartenenza alla Cassa, nonché l'introduzione nella legge del criterio della concorrenza nelle spese fra la «CARCIS» e le Casse ammalati del Cantone, ora regolato dal decreto esecutivo 30 settembre 1929.

La necessità dell'aumento dei premi si è imposta alla nostra attenzione negli ultimi mesi del 1950 e precisamente dopo che il Consiglio di Stato, in data 8 agosto 1950, concedeva la modifica della tariffa cantonale delle prestazioni mediche e dei medicinali ad uso delle Casse malati riconosciute dalla Confederazione, autorizzando un aumento del 35 %, 30 % e 20 %, secondo le diverse posizioni. Gli organi amministrativi della Cassa, dopo aver esaminato la nuova situazione, decidevano di non poter continuare a pagare le prestazioni per gli infortuni scolastici in base alle tariffe stabilite con decreto esecutivo del 1929 ed applicavano, per ragioni di equità e di giustizia, gli aumenti previsti dalla risoluzione governativa dell'8 agosto 1950. L'aumento poteva però avvenire, per non incidere sul bilancio d'esercizio e di conseguenza sulla consistenza patrimoniale della Cassa, solo con un aumento delle tasse annuali da Fr. 0,60 a Fr. 1,— per ogni scolaro o scolaria, autorizzato con decreto esecutivo del 17 novembre 1950.

Dai bilanci degli ultimi esercizi constatiamo che l'aumento delle quote individuali ha permesso di non intaccare il capitale che ha potuto essere accantonato in virtù della fortuna che ha sempre assistito la provvida istituzione: vi proponiamo quindi di voler modificare l'art. 8 del decreto legislativo 13 dicembre 1927, portando il premio annuo per ogni scolaro o scolaria da Fr. 0,60 a Fr. 1,—. L'aumento dei premi viene inoltre giustificato dalle diverse istanze della Federazione ticinese delle Casse ammalati con le quali si chiedeva l'abrogazione dell'art. 1, ultimo alinea del decreto esecutivo 30 settembre 1929, che avrebbe liberato le Casse per ammalati da ogni e qualsiasi intervento in caso di infortunio scolastico.

Il Dipartimento della pubblica educazione ha ottenuto in data 30 maggio 1953, a titolo transattivo l'adesione della Federazione anzidetta, nel senso che in caso di infortunio scolastico riconosciuto dalla Cassa di assicurazione scolastica, pertoccato a docenti o scolari che fanno parte di una Cassa pubblica per ammalati, quest'ultima riceverà dalla Cassa di assicurazione scolastica il rimborso del 70 % delle spese mediche e per medicinali.

La Federazione cantonale delle Casse malati nella sua adesione fa rilevare che lo stesso trattamento dovrebbe essere applicato anche alla Casse private, in quanto le stesse ricevono il sussidio erariale dal Cantone e dalla Confederazione. Noi però giudichiamo sia preferibile, dato che le Casse private hanno sempre corrisposto le stesse prestazioni delle Casse pubbliche, e ciò senza sollevare obiezioni di sorta, continuare la pratica costante seguita sino ad oggi, vale a

dire, la ripartizione pura e semplice delle spese, senza disposizioni legislative od esecutive.

Dai calcoli allestiti in base ai bilanci d'esercizio degli anni 1950, 1951 e 1952 risulta che, caricando alla « Carcis » il 70 % invece del 50 % attualmente in vigore, avremmo avuto una maggiore uscita rispettivamente di Fr. 1.865,—, Fr. 1.404,30 e Fr. 2.792,40, somme che non avrebbero inciso sul fondo di riserva, per cui riteniamo che il Gran Consiglio potrà senz'altro accogliere la modifica proposta.

Approfittiamo dell'occasione che ci si presenta per proporre anche la modifica degli art. 1 e 3 nel senso che siano obbligati a far parte della « Carcis » anche i docenti degli apprendisti e delle Case per bambini, muniti di nomina regolare e gli allievi delle Case per bambini. La nostra decisione è dettata dalla esperienza di 25 anni di esistenza della Cassa: diversi docenti dei corsi per apprendisti appartengono alla « Carcis » da parecchi anni e circa il 95 % delle Case per bambini sono già ora assicurate.

Preghiamo di voler considerare le ragioni che militano a favore delle variazioni proposte e presentiamo quindi l'annesso progetto di decreto legislativo che raccomandiamo al vostro esame e approvazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modificazione degli art. 1, 3 e 8 del decreto legislativo
13 dicembre 1927 circa l'istituzione di una Cassa d'assicurazione
sulla responsabilità civile e gli infortuni scolastici

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 luglio 1953 n. 437 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli art. 1, 3 e 8 del decreto legislativo 13 dicembre 1927 circa la istituzione di una Cassa d'assicurazione sulla responsabilità civile e gli infortuni scolastici sono modificati come segue :

Art. 1. — E' istituita a favore dei docenti e degli alunni delle scuole pubbliche primarie, maggiori, secondarie, professionali e delle case dei bambini una Cassa di assicurazione contro la responsabilità civile e gli infortuni scolastici.

Art. 3. — Sono obbligati a far parte della Cassa d'assicurazione i docenti di ambo i sessi delle scuole pubbliche primarie, maggiori, secondarie e professionali (compresi i corsi per apprendisti, i corsi speciali di disegno, i corsi di avviamento professionale, le scuole complementari, le scuole e i corsi di economia domestica) e le docenti delle case dei bambini, muniti di nomina regolare o incaricati per un intero anno scolastico e tutti gli alunni di ambo i sessi che figurano nei registri delle dette scuole (esclusi i corsi per apprendisti).

Art. 8. — Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei seguenti premi annui:

- a) scolaro o scolara Fr. 1,—
- b) maestro o maestra Fr. 5,—

I premi devono essere anticipati dai Comuni alla Cassa di assicurazione entro il 31 ottobre di ogni anno: i Comuni possono assumere a loro carico in tutto o in parte l'importo dei premi dei rispettivi scolari.

- § 1. L'anno amministrativo della Cassa di assicurazione va dal 1. gennaio al 31 dicembre.
- § 2. Il capitale della Cassa di assicurazione è depositato in conto corrente presso la Cassa cantonale alle condizioni stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 8 bis. — In caso di infortunio riconosciuto dalla Cassa di assicurazione scolastica, pertoccato a docenti o scolari che fanno parte di una Cassa pubblica per ammalati, quest'ultima riceverà dalla Cassa di assicurazione scolastica il rimborso del 70 % delle spese mediche e per medicamenti.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Il presente atto è stato redatto in duplice copia, una delle quali è conservata presso l'Ufficio di cui è intestato, e l'altra è consegnata al sottoscritto.

Il sottoscritto

.....

.....

Il sottoscritto ha dichiarato che quanto sopra è vero e che non ha nulla da aggiungere o opporre.

Il sottoscritto ha dichiarato che quanto sopra è vero e che non ha nulla da aggiungere o opporre.

Il sottoscritto ha dichiarato che quanto sopra è vero e che non ha nulla da aggiungere o opporre.

Il sottoscritto ha dichiarato che quanto sopra è vero e che non ha nulla da aggiungere o opporre.

Il sottoscritto ha dichiarato che quanto sopra è vero e che non ha nulla da aggiungere o opporre.

N.

Data	domanda a - ora.....
Tassa	N.

N.

Data	domanda a - ora.....
Tassa	N.